



REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA CONTENZIOSA

FSB/SBV
XVII

Edizione
10.03.2020

PARTE PRIMA – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. In genere

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti disciplinari definibili mediante decisioni di organi della FSB.

Esso si applica pure nelle procedure di reclamo contro l'operato degli organi direttivi della FSB e contro l'operato degli organi direttivi delle associazioni cantonali.

Sono riservate le norme speciali di procedura previste dallo statuto o da altri regolamenti della FSB.

COMPETENZA IN GENERE

2. Divieto di modificazione

La competenza è stabilita dallo statuto e non può essere fondata o modificata per accordo delle parti.

3. Esame d'ufficio

Prima di entrare nel merito, gli organi disciplinari esaminano d'ufficio la propria competenza.

4. Trasmissione d'ufficio

L'organo incompetente trasmette gli atti d'ufficio a quello competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente.

I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'organo incompetente.

5. Conflitti

I conflitti di competenza sono decisi inappellabilmente dal Tribunale Centrale di Ricorso.

PARTE SECONDA – NORME GENERALI DI PROCEDURA

6. Forma degli atti

Tutti gli atti della procedura contenziosa devono essere redatti in lingua tedesca, francese o italiana e firmati dagli interessati o dai loro rappresentanti.

7. Irricevibilità dei ricorsi e dei reclami

I reclami o i ricorsi che non rispettano le presenti norme, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a ripresentarli entro un termine perentorio e sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

8. Computo di termini

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere. Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese. Se l'ultimo giorno del termine scade di sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

9. Perentorietà e proroga dei termini

I termini stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto sono perentori. Quelli stabiliti dagli organi possono essere prorogati per motivi fondati.

10. Intimazione

Gli atti devono essere intimati per raccomandata.

11. Comparsa

Le parti, quando citate, compaiono personalmente; esse possono essere assistite da un rappresentante legittimato da una procura scritta.

12. Conseguenza per mancata comparsa e per omissione di atti

Se una parte non compare senza fornire una fondata motivazione, l'organo competente ripete la citazione con l'avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.

L'omissione di un atto processuale non comporta la sospensione del procedimento.

13. Accertamento della fattispecie

Gli organi disciplinari accertano d'ufficio i fatti, non sono vincolati alle domande di prova delle parti, valutano le prove secondo il loro libero convincimento e applicano d'ufficio le disposizioni e i regolamenti.

Il Presidente dell'autorità disciplinare decide preliminarmente se la procedura è scritta o orale. Nel caso di procedura scritta, delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti agli organi disciplinari deve essere tenuto un verbale.

L'assunzione delle prove può essere demandata ad un solo membro dell'autorità disciplinare.

14. Prove

Sono ammesse le seguenti prove:

- a) interrogatorio delle parti interessate
- b) testimoni
- c) documenti
- d) sopralluogo
- e) rapporti scritti

15. Esame degli atti

Chi è parte di un procedimento disciplinare o in un reclamo ha diritto:

- a) di essere sentito
- b) di esaminare gli atti.

Per l'esercizio del diritto di essere sentito, l'organo che pronuncia la decisione deve concedere all'interessato la facoltà di esprimersi mediante sue osservazioni scritte o verbali. L'esercizio del diritto di esaminare gli atti deve essere esplicitamente richiesto.

16. Decisione

Ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata agli interessati e agli organi che hanno giudicato.

La decisione deve essere motivata per scritto e intimata agli interessati e agli organi che hanno giudicato.

La decisione deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.

17. Tasse di giustizia e spese

Gli organi disciplinari possono applicare una tassa di giustizia fino a Fr. 500.-- per i soci ordinari e fino a Fr. 200.-- per i membri attivi e condannare il soccombente al pagamento delle spese.

18. Esecuzione delle decisioni

L'esecuzione delle decisioni degli organi di disciplina e di ricorso è demandata al Comitato Centrale della FSB.

PARTE TERZA – DEL RICORSO

19. Legittimazione

Hanno qualità per interporre ricorso tutti i membri della FSB che sono lesi direttamente nei loro legittimi diritti e interessi dalla decisione impugnata.

20. Denegata o ritardata giustizia

L'organo di ricorso può essere adito in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia.

21. Termine e forma

Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'organo competente in tre copie, entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. Esso deve contenere:

- a) la menzione della decisione impugnata
- b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti
- c) una breve motivazione
- d) le conclusioni del ricorrente

Al ricorso deve essere allegata la decisione impugnata e ogni altro documento.

22. Effetto sospensivo

Il ricorso ha effetto sospensivo. Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.

L'autorità di ricorso può restituire un ricorso l'effetto sospensivo toglia dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

23. Osservazioni

L'organo di ricorso intima il ricorso all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata e a eventuali altri interessati, con l'assegnazione di un congruo termine per le osservazioni.

Contemporaneamente viene fatto obbligo di produrre gli atti.

Le osservazioni devono essere stese nelle forme previste per il ricorso.

24. Intimazione della decisione

La decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di istruzione del ricorso.

25. Competenza

Contro le decisioni della Commissione Nazionale Disciplina, del Comitato Centrale e degli organi di ultima istanza delle Federazioni Cantonale è dato ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso.

26. Potere d'esame

Il TCR esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

27. Esecutività

Le decisioni del TCR sono immediatamente esecutive, a meno che la decisione stessa non disponga diversamente.

PARTE QUARTA – DEL RECLAMO

28. Legittimazione

Hanno qualità di interporre reclamo tutti i membri della FSB che non hanno un interesse puramente ideale e che sono direttamente e personalmente interessati.

29. Campo di applicazione

Il reclamo è dato contro l'operato degli organi direttivi della FSB avvenuto in violazione dei regolamenti e dello statuto.

30. Competenza

Il reclamo deve essere insinuato all'organo direttivo contro l'operato del quale il reclamante insorge.

31. Forma

Il reclamo deve essere steso in forma scritta e insinuato in due copie.

Esso deve contenere:

- a) la menzione del fatto oggetto del reclamo
- b) le prove
- c) le conclusioni e le richieste.

32. Termine

Il reclamo deve essere inoltrato entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto oggetto del reclamo. Il reclamante deve conferire la prova che il termine è rispettato, in caso contrario il reclamo è respinto senza decisione sull'oggetto.

33. Decisione

L'organo direttivo interessato decide il reclamo entro 30 giorni e notifica al reclamante la decisione. Contro questa decisione, il reclamante ha il diritto di ricorso previsto dagli articoli 19 e seguenti di questo regolamento.

34. Tasse e spese

In caso di rigetto del reclamo, l'organo direttivo potrà chiedere al reclamante una tassa fino a Fr. 500.-- per i soci ordinari e fino a Fr. 200.-- per i membri attivi e il rimborso delle spese.

PARTE QUINTA - MISURE DISCIPLINARI

35. Campo di applicazione

Misure disciplinari possono essere segnatamente decretate con i membri che:

- a) si sono resi responsabili di trasgressioni alle norme statuarie e ai regolamenti
- b) si sono resi colpevoli di condotta antisportiva e contraria all'etica associativa
- c) hanno assunto atteggiamenti censurabili dal profilo associativo e sportivo anche fuori dalle manifestazioni e competizioni sportive
- d) non hanno regolarmente adempiuto ai loro obblighi finanziari.

36. Competenza

Le misure disciplinari sono adottate dalla Commissione Nazionale Disciplina in caso di comportamento antisportivo e dal Comitato Centrale negli altri casi.

37. Genere delle misure disciplinari

- a) ammonimento
- b) multa fino a Fr. 1'000.--
- c) squalifica temporanea o a tempo indeterminato (boicotto)
- d) espulsione

38. Cumulo e altre misure

Le sanzioni possono essere cumulate. Gli organi disciplinari non sono vincolati dalle misure disciplinari di cui all'art. 42, ma possono liberamente decretare altre misure a seconda delle circostanze particolari anche da cumulare con quelle di cui all'art. 42, in particolare, può essere decretato l'impedimento ad assumere qualsiasi carica dirigenziale non solo nella FSB ma anche in ogni associazione ad essa direttamente o indirettamente affiliata.

39. Ammonimento

L'ammonimento si applica nel caso in cui il fatto che ha generato l'inizio del procedimento disciplinare non debba essere giudicato con severità.

40. Multa

La multa viene inflitta tenendo conto dell'entità e gravità della violazione che l'ha generata.

41. Squalifica

La squalifica priva parzialmente il punito dei diritti insiti nella sua qualifica di socio attivo. Tornano al riguardo applicabili le norme di cui al Capitolo VI dello statuto. La squalifica può essere decretata anche per singole competizioni.

42. Espulsione

L'espulsione viene decretata dall'Assemblea dei Delegati nei casi particolarmente gravi. Tornano applicabili sulla competenza e sulla procedura le relative norme statutarie. La decisione di espulsione è inappellabile e sarà pronunciata senza l'indicazione dei motivi.

43. Commisurazione della sanzione disciplinare

Gli organi disciplinari commisurano la sanzione disciplinare alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi che l'hanno indotto al comportamento sanzionato, della sua condotta anteriore e delle sue condizioni personali.

44. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 e annulla tutti i precedenti.

Aggiornato dal CC il 10 marzo 2020

Il Presidente FSB:

Giuseppe Cassina